

Citta' di Montecchio Maggiore
Provincia di Vicenza



VARIANTE ALLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
Art. 50 comma 4 lettera L
della L.R. 61/85

INTEGRAZIONE ART. 31

TUTELA DELL'AMBIENTE
tratti di strada panoramici

APPROVATA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 14 DEL 02.05.12





Città di Montebelluna
Provincia di Treviso

P.R.G. VARIANTE ADOTTATA CON DELIBERA DI C.C. N. 88 DEL 19.12.2011

ART. 31 TUTELA DELL'AMBIENTE

Tratti di strada panoramici.

Lungo i tratti di strada panoramici, al fine di garantire il permanere della visione dagli stessi, sulla fascia di 40 m ad essi prospiciente posta sul versante contraddistinto dall'apposita simbologia a "V", è possibile realizzare solo nuove costruzioni e manufatti (tralicci, pali, serbatoi ecc.) i cui limiti superiori di sagoma (compresi camini, altane ecc.) siano posti a una quota inferiore di 5 m rispetto a quella del tratto di strada prospiciente; sono fatte salve le altre norme di Piano (fasce stradali, tutela ambientale ecc.).

Le costruzioni esistenti poste entro le fasce di tutela non possono essere soggette a interventi di ampliamento e sopraelevazione che interferiscano negativamente con le condizioni di visibilità preesistenti dallo stesso tratto stradale.

L'eventuale sopraelevazione dei fabbricati esistenti in tali fasce, è ammessa soltanto se resta nei limiti fissati per la nuova edificazione (5 m sotto la quota del tratto di strada prospiciente).

Le domande di permesso di costruire devono essere corredate da sezione quotata dimostrante la situazione delle quote strada-edifici.

La disciplina dei tratti di strada panoramici non va applicata nelle zone in cui interferisce con le zone edificabili. In caso di intervento di nuova costruzione dovrà essere previsto in sede di progetto idoneo intervento di compensazione ambientale.

P.R.G. VARIANTE APPROVATA

ART. 31 TUTELA DELL'AMBIENTE

Tratti di strada panoramici.

Lungo i tratti di strada panoramici, al fine di garantire il permanere della visione dagli stessi, sulla fascia di 40 m ad essi prospiciente posta sul versante contraddistinto dall'apposita simbologia a "V", è possibile realizzare solo nuove costruzioni e manufatti (tralicci, pali, serbatoi ecc.) i cui limiti superiori di sagoma (compresi camini, altane ecc.) siano posti a una quota inferiore di 5 m rispetto a quella del tratto di strada prospiciente; sono fatte salve le altre norme di Piano (fasce stradali, tutela ambientale ecc.).

Le costruzioni esistenti poste entro le fasce di tutela non possono essere soggette a interventi di ampliamento e sopraelevazione che interferiscano negativamente con le condizioni di visibilità preesistenti dallo stesso tratto stradale.

L'eventuale sopraelevazione dei fabbricati esistenti in tali fasce, è ammessa soltanto se resta nei limiti fissati per la nuova edificazione (5 m sotto la quota del tratto di strada prospiciente).

Le domande di permesso di costruire devono essere corredate da sezione quotata dimostrante la situazione delle quote strada-edifici.

La disciplina dei tratti di strada panoramici non va applicata nelle zone in cui interferisce con le zone edificabili. In caso di intervento di nuova costruzione dovrà essere previsto in sede di progetto idoneo intervento di compensazione ambientale.